



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità e criteri per la presentazione delle domande di contributo per potenziare ed agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 ottobre 2019.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

VISTA la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 12, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” al primo comma stabilisce che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni “Codice del consumo” che definisce il quadro dei diritti dei consumatori, nonché gli istituti e i soggetti rappresentanti dei consumatori cui viene riconosciuta la rappresentatività a livello nazionale ed una serie di diritti e prerogative finalizzate alla tutela dei consumatori medesimi.

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2019 (registrato presso la Corte dei Conti in data 18/11/2019 n. 1-1014) con cui sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a cui sono state destinate le risorse riassegnate nell'anno 2018.

VISTO l'art. 6, comma 1 del citato decreto del 24 ottobre 2019 con cui è stato destinato a favore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, rispettivamente, anche DGMCTCNT o MISE) “al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, e garantire altresì il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero dello sviluppo economico ed al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione



di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione, a favore dei consumatori ed utenti, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di € 5.000.000,00 da destinare alla attivazione di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005" l'importo di € 5.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 da imputare al 2020 e € 3.000.000,00 al 2021.

VISTO l'art. 6, comma 2 del citato decreto del 24 ottobre 2019 che prevede tra l'altro che la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica fissa, con propri decreti, i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per ciascuna iniziativa, nonché le modalità di erogazione delle somme, di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, di rendicontazione e liquidazione delle spese, quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio nonché per la valutazione dei risultati da parte del Ministero.

CONSIDERATO che la presente iniziativa, nell'ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori, si pone nel solco tradizionale del supporto alle attività di informazione, formazione, assistenza ed educazione sui temi dei diritti dei consumatori realizzate attraverso il finanziamento di progetti specifici ed attuati per il tramite delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

CONSIDERATO che nello scenario di definizione di una nuova politica per i consumatori anche a livello europeo (c.d. New Consumer Agenda) è in atto una rideterminazione del disegno strategico e di priorità da parte del Ministero in materia di attuazione della politica consumeristica, diretta a rendere più efficiente ed effettiva la tutela del consumatore in questo momento storico segnato da una situazione di crisi sanitaria ed economica straordinaria. Le nuove direttrici possono esemplificarsi in un maggior coordinamento degli strumenti messi in campo e dei soggetti istituzionali competenti in materia di consumo, nel quadro di una revisione complessiva dell'approccio sempre più basato sulla programmazione di obiettivi e verifica dei risultati, su una maggiore semplificazione e più accentuata responsabilizzazione e su una maggiore e coerente azione comunicativa ed informativa.

TENUTO CONTO che nel sopra descritto nuovo contesto si inserisce il presente decreto che mira a strutturare un modulo attuativo nuovo in cui l'attività, sia pure nel quadro di un unico ed organico disegno, si articola secondo tre direttrici: A) la sperimentazione di un canale di accesso nazionale per una prima assistenza per i consumatori gestito congiuntamente dalle associazioni nazionali; B) il rafforzamento della capacità progettuale e di coordinamento a livello nazionale delle associazioni, tenuto conto altresì della situazione di crisi da COVID-19; C) lo sviluppo di progettualità specifiche rispetto alle tematiche strategiche dell'economia circolare e dell'educazione digitale in sinergia con le priorità strategiche del Paese.

CONSIDERATO che il carattere in parte innovativo che caratterizza le modalità attuative che qui si disciplinano sono dirette in parte a rispondere con maggiore efficacia e razionalità alle esigenze di supporto informativo, di assistenza e consulenza dei cittadini/consumatori insieme all'obiettivo di aumentare la tracciabilità dei risultati e di migliorare il coinvolgimento delle associazioni unitamente ad Enti specializzati nelle tematiche trattate, si coniugano con una impostazione graduale della programmazione delle attività segnata da



una fase preliminare e prodromica da avviare con le risorse 2020 a cui seguirà una fase avanzata a regime da disciplinare con successivo decreto direttoriale come sviluppo fisiologico della precedente alla luce della progettualità e delle valutazioni degli obiettivi indicati. Anche lo sviluppo della progettualità riferita alle tematiche strategiche dell'economia circolare e dell'educazione digitale avverrà in modo consistente nel corso del 2021.

TENUTO CONTO altresì della indicazione della capacità progettuale delle associazioni considerata in virtù dell'importo del finanziamento riconosciuto e gestito da ciascuna associazione di cui all'art. 137 del Codice del Consumo in occasione dei precedenti decreti direttoriali del 30.09.2015 e dello 01.10.2018, nonché dalla necessità di assicurare un supporto ai cittadini consumatori per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19.

DECRETA

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

“Associazioni nazionali di consumatori”: le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo;

“Beneficiari”: associazioni nazionali che hanno presentato al MiSE richiesta di contributo che a seguito di istruttoria positiva è risultata ammessa;

“Codice del Consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e ss.mm.ii.;

“Contributo”: il rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni nazionali di consumatori che hanno realizzato le attività ai sensi del presente decreto;

“Consumatori”: le persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A, del Codice del consumo;

“DGMCTCNT”: la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico;

“Firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e la forma indicate dall'articolo 1, co. 1, lett. (s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

“Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico, abbreviato anche MiSE;

“Soggetto proponente”: Associazione dei consumatori iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo che ha presentato domanda di contributo ai sensi del presente



decreto.

ART. 2 RISORSE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. A fronte delle risorse complessivamente destinate alle attività di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del 24 ottobre 2019 con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad € 2.000.000,00 corrispondente all'ammontare totale disponibile per l'anno 2020.
2. Con successivo provvedimento da adottare nell'anno 2021, anche sulla base dei risultati raggiunti e delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 3 comma 2 si provvede a dare concreta attuazione ad attività per un valore complessivo pari a € 3.000.000,00 corrispondente all'ammontare totale disponibile per l'anno 2021.
3. La quota di contributo massimo riconoscibile sarà determinata in modo proporzionale rispetto al contributo medio annuale riconosciuto a ciascuna associazione sulla base degli ultimi due bandi (DD 30.9.2015 e DD 1.10.2018) in relazione all'importo stimato come media annuale complessiva. Rispetto a tale importo per quanto riguarda le associazioni che hanno svolto il ruolo di capofila in almeno una edizione con riguardo ai progetti finanziati ai sensi dei predetti bandi sarà scorporata una percentuale pari al 5% che sarà redistribuita tra le Associazioni che hanno registrato un incremento di finanziamento nell'edizione del 2018 rispetto a quella precedente.

ART. 3 FINALITA', OGGETTO ED ATTIVITA'

1. Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle associazioni nazionali dei consumatori per le attività di informazione, comunicazione, formazione, consulenza, assistenza, e tutela dei consumatori di cui al Codice del Consumo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, co. 1 del DM 24 ottobre 2019.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 si prevede lo svolgimento delle attività di seguito elencate.

A) Partecipazione alla progettazione, in via sperimentale, di un canale nazionale di contatto on-line per i consumatori a gestione congiunta tra tutte le associazioni partecipanti, in modo da assicurare un punto di primo orientamento per i cittadini, diretto ad assicurare una prima assistenza gratuita e qualificata nelle materie in tema di consumo come disciplinate dal Codice del consumo e dalle altre disposizioni nazionali ed europee in materia.



- i. Le attività in questione riguardano inizialmente la partecipazione alla progettazione del servizio alla quale i soggetti beneficiari collaborano mediante uno o più referenti.
- ii. Per la successiva gestione delle attività, comprese le modalità di realizzazione, l'archiviazione dei casi, si provvederà mediante la condivisione di specifici moduli attuativi tra la Direzione e le associazioni beneficiarie a seguito della fase di progettazione. L'attività prestata dalle associazioni dei consumatori verrà resa al consumatore a titolo gratuito e della gratuità dell'assistenza dovrà essere data apposita informativa al consumatore.
- iii. Alla realizzazione delle predette attività sono destinate risorse complessive pari al 10% delle risorse di cui all'art. 2 comma 3, ai sensi di quanto indicato altresì all'art. 8 in tema di spese ammissibili.

B) Svolgimento di attività diretta ad incrementare il vantaggio per i consumatori in termini di utilità sociale mediante il miglioramento della performance dell'associazione attraverso la valorizzazione dei seguenti indicatori, nonché ad assicurare informazione ed assistenza specifica riguardo all'emergenza sanitaria da COVID-19.

- i. Nell'ambito delle attività istituzionali di informazione, assistenza e consulenza ai consumatori, i principali ambiti di riferimento e i relativi indicatori di risultato sono riportati nella tabella B1:

Tabella B1

N.	Attività	Indicatori output	Outcome	Documentazione a supporto in fase di rendicontazione
1	Assistenza tramite sportelli fisici o on line	<ul style="list-style-type: none">• n. _ di sportelli fisici o on line/call center• n. _ di contatti• n. _di pareri e consulenze• n. _ Altro (specificare):	<ul style="list-style-type: none">• n. _ consumatori assistiti	<ul style="list-style-type: none">• Generalità dello sportello• Registrazione dei contatti• Dati provenienti da registri/Archivi interni delle pratiche• Dati provenienti da registri/archivi interni da cui si deduce il numero delle persone assistite



2	Tutela attraverso azioni stragiudiziali e non	<ul style="list-style-type: none"> • n. _ di accordi • n. _ di protocolli di intesa • n. _ reclami • n. _ azioni stragiudiziali e non 	<ul style="list-style-type: none"> • n. _ consumatori assistiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Dati provenienti da Registri/Archivi interni
3	Attività di informazione e divulgazione	<ul style="list-style-type: none"> • n. _ siti o pagine web create o aggiornate; App; post su social network • n. _ visualizzazioni ottenute e download • n. _ pubblicazioni, guide, riviste ecc. in formato digitale • n. _ prodotti e passaggi radio televisivi • n. _ di iniziative pubbliche di interesse dei consumatori (convegni, seminari, manifestazioni anche <i>on line</i>) • n. _ altro (specificare): 	<ul style="list-style-type: none"> • n. _ consumatori informati 	<ul style="list-style-type: none"> • Reportistica
4	Formazione/aggiornamento del personale delle associazioni su tematiche consumeristiche	<ul style="list-style-type: none"> • n. _ iniziative di formazione anche <i>on line</i> attivate • n. _ partecipanti • n. _ altro (specificare): 		<ul style="list-style-type: none"> • Presenza e operatività del servizio • Registri presenze

- ii. Gli indicatori di risultato, in sede di presentazione della domanda, dovranno riportare i risultati raggiunti nell'anno 2020 fino alla data di presentazione della domanda. Gli stessi dovranno risultare coerenti con quanto sarà indicato da ciascun soggetto proponente nella relazione (allegato D2 al Regolamento MiSE 21/12/2012 n. 260) che sarà presentata per la conferma dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo per il medesimo anno.
- iii. Al termine di realizzazione delle attività, in fase di rendicontazione, i soggetti proponenti dovranno dare evidenza del conseguimento di un significativo incremento dei predetti indicatori e dell'incremento del coinvolgimento complessivo dei consumatori di almeno il 5%.



- iv. Relativamente alle attività riferite all'emergenza da Covid-19, i soggetti proponenti indicano in sede di domanda di contributo in modo sintetico le specifiche attività in corso di realizzazione e quelle che si intendono realizzare.
- v. Alla realizzazione delle attività di cui alla lettera B sono destinate risorse complessive pari al 75% delle risorse di cui all'art. 2 comma 3, ai sensi di quanto indicato altresì all'art. 8 in tema di spese ammissibili.

C) Sviluppo, progettazione, coordinamento di attività progettuali nell'ambito di uno dei due temi strategici, incentrati rispettivamente sull'economia circolare e sull'educazione digitale.

- i. I soggetti proponenti indicano in fase di domanda la preferenza a trattare in forma prevalente, mediante specifica progettazione, una delle due tematiche (economia circolare o educazione digitale) e si impegnano a collaborare con la Direzione a sviluppare sinergie anche di tipo informativo rispetto alle iniziative programmate e realizzate congiuntamente ad altri partner istituzionali individuati dal Ministero ai sensi del DM 10 agosto 2020. La scelta del tema impegnerà altresì l'Associazione a sviluppare il successivo progetto nel 2021.
 - ii. Alla realizzazione delle predette attività sono destinate risorse complessive pari al 15% delle risorse di cui all'art. 2 comma 3, ai sensi di quanto indicato altresì all'art. 8 in relazione alle spese ammissibili.
3. I soggetti proponenti presentano un quadro sintetico di attività che faccia riferimento a tutte le tre predette linee di cui all'art. 3 comma 2 lettera A), B) e C) secondo quanto previsto nel modello di domanda.
 4. Delle proposte e dei risultati sia in termini quantitativi che qualitativi relativamente alle attività di cui all'art. 3 comma 2 lettera A), B) e C) si tiene altresì conto ai fini dell'ammissione e della determinazione del contributo alle attività mediante l'impiego delle risorse di cui all'art. 2 comma 2.
 5. I soggetti beneficiari provvedono a dare la massima diffusione delle attività finanziate ai sensi del presente decreto anche mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet e ulteriori canali informativi.

**ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Possono presentare domanda per l'accesso a contributo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.



2. Le domande di contributo possono essere presentate dal **18 al 25 novembre 2020** pena l'irricevibilità della domanda stessa.
3. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda di contributo redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1.
4. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.
5. La data di acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema elettronico di ricezione.
6. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148- Iniziative a vantaggio dei consumatori tramite associazioni ex art.137 del Codice del Consumo - ANNO 2020".
7. La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nella consapevolezza delle conseguenze e responsabilità penali a cui può andare incontro il sottoscrittore in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.
8. Non sono ammissibili le richieste di contributo per attività che afferiscano ad iniziative che siano destinatarie di altre forme di finanziamento pubblico.
9. Ferma la destinazione esclusiva delle risorse al soggetto beneficiario, ai fini della proficua realizzazione delle attività ed ottimizzazione dei risultati, salvo quanto espressamente previsto per le attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. A) e C), possono essere previste forme di collaborazione tra i soggetti proponenti e/o con altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.
10. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale del beneficio di cui al presente decreto, mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è comunque iscritto in tale elenco.
11. Condizione imprescindibile per l'ammissione a contributo è la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva ai sensi delle disposizioni in materia, dei soggetti proponenti.

ART.5

MODALITÀ E TERMINI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE



1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, la Direzione, entro 5 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, effettua l'istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la completezza e pertinenza degli elementi contenuti in domanda.
2. La Direzione effettua le verifiche d'ufficio e ha facoltà di richiedere, tramite pec ed e-mail, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Le domande di contributo, sono istruite, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. All'esito dell'istruttoria di tutte le domande di contributo la Direzione predispone una tabella in cui viene riportata in corrispondenza di ciascuna domanda ammissibile relativa all'associazione proponente la quota di contributo totale nonché le quote riferite rispettivamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. A), B), e C).
5. La Direzione trasmette tempestivamente ai soggetti proponenti apposita comunicazione relativamente agli esiti dell'istruttoria della domanda.

ART.6 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'ammissione a contributo delle domande avviene in via provvisoria secondo le risultanze di cui all'art. 5 comma 4.
2. Per la migliore attuazione delle attività di cui all'art. 3, comma 2 la Direzione può predisporre circolari, linee guida e comunque documenti esplicativi ed integrativi comunque denominati che verranno comunicati alle associazioni beneficiarie.
3. La concessione definitiva del finanziamento ai sensi dell'art. 7 comma 8 è disposta con provvedimento del Direttore Generale a seguito della rendicontazione finale e della verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività e delle spese sostenute.

ART. 7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINI

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 2 la Direzione corrisponderà ai soggetti beneficiari, nell'anno 2020, un importo pari alla quota di cui all'art. 5, comma 4, ai sensi dell'art. 2 comma 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene a titolo di anticipazione, previa presentazione di corrispondente valida garanzia fideiussoria redatta e sottoscritta in forma digitale secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2 irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, pena il non accoglimento della stessa, e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge per una durata non inferiore a 18 mesi a



decorrere dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda a contributo di cui all'art. 4.

4. La fideiussione è trasmessa via pec all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it entro il 30 novembre 2020.
5. Entro il 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari completano la realizzazione delle attività finanziate di cui alla lettera B), mentre la conclusione delle attività di cui alla lettera A) e C) è prevista rispettivamente entro il 30 giugno e 31 maggio 2021.
6. Entro il 10 ottobre 2021 gli stessi trasmettono il preconsuntivo delle attività e delle spese sostenute al 30 settembre 2021, compresi i risultati raggiunti, limitatamente alle attività di cui alla lettera B) e le attività e le spese sostenute entro i termini di cui al comma 5 per le attività di cui alle lettere A) e C), predisposto utilizzando i modelli Allegati 3 e 3a), a seguito del quale il Ministero potrà determinare l'eventuale svincolo parziale della fidejussione per la quota parte positivamente valutata.
7. Entro il 31 gennaio 2022 trasmettono la rendicontazione finale delle attività di cui alla lettera B) e delle relative spese sostenute ai sensi del presente decreto predisposta utilizzando i modelli Allegato 4 e 4a).
8. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui al comma 7 e con riguardo all'esito della relazione della commissione di verifica cui all'art. 9 determina l'ammontare del contributo ammesso in via definitiva ai sensi del presente decreto che, in ogni caso, non può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria e dispone la concessione o revoca totale o parziale con conseguenziale determinazione circa eventuali compensazioni o restituzione, ai sensi dell'art. 10.
9. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 6, 7 e 8, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fideiussione in essere o ad avvalersene.

ART.8

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese congrue e pertinenti non superflue o non eccessive - o comunque non adeguatamente giustificate - alla realizzazione delle attività indicate di cui all'art. 3 comma 2 ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario.
2. Le spese andranno riferite rispettivamente a ciascuna tipologia di attività di cui all'art. 3, comma 2.
3. Per le attività di cui all'art. 3, comma 2 alla lettera A) e C) sono ammissibili unicamente le spese di personale dipendente qualificato appositamente dedicato all'attività dell'associazione.
4. Per le attività di cui all'art. 3, comma 2 alla lettera B) sono ammissibili le spese relative alle seguenti alle voci:
 - a) personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato, ivi incluso apprendistato professionalizzante) qualificato appositamente dedicato all'attività dell'associazione;



- b) consulenze professionali qualificate, unicamente per l'approfondimento e lo sviluppo di tematiche inerenti le attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), previa verifica da parte dell'associazione dell'assenza all'interno dell'associazione della presenza di altra figura in grado di svolgere le attività oggetto della consulenza, in regola con le disposizioni fiscali e nel limite del 20% delle spese del personale dipendente rendicontato per le tre linee di attività;
 - c) rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 di cui al c.d. Codice del terzo settore;
 - d) spese per macchinari, attrezzature, prodotti, servizi: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici, o per l'adeguamento dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione, acquisto di prodotti e servizi specifici per le attività indicate, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali anche se collegate ad eventi.
 - e) costi di progettazione, gestione, organizzazione di segreteria e coordinamento e spese generali compresi i costi per l'assicurazione obbligatoria per i volontari, determinati in modo forfettario e in misura non superiore al 15% dell'importo del contributo totale.
5. Le spese di personale andranno rendicontate attraverso il prospetto allegato al presente decreto (Allegato 5), indicando la tipologia contrattuale, la retribuzione lorda mensile fissa, il monte ore di lavoro, il costo orario lordo, il numero di ore impiegate nelle attività di cui all'art. 3 comma 2 lettere A),B),C);
6. Ogni altra spesa non ricompresa tra quelle indicate nel presente articolo è esclusa dal rimborso.
7. Non sono ammissibili spese di cui al comma 4 lettere b) e d), nonché le spese di cui al comma 3 e al comma 4 lettera a), limitatamente al personale di nuova assunzione, qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado. Dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, che attesti l'assenza di conflitto di interesse.
8. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
9. Le spese sostenute per l'attività di cui alla lettera B) devono essere dichiarate:
- a) al lordo di IVA, da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile;
 - b) al netto di IVA da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.
10. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino



direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita alla “Legge 388/2000 – ANNO 2020”.

11. Per i bonifici effettuati in modalità on-line, la copia della ricevuta di bonifico andato a buon fine deve essere corredata da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario concernente il buon esito del bonifico. Per tutti i pagamenti effettuati deve risultare dall'estratto conto la registrazione dell'operazione completa dei dati richiesti per la distinta di pagamento. I pagamenti con carte di credito o debito possono essere accettati solo se utilizzati per pagamenti on-line in cui si evidenzia la causale del pagamento riferita alla “Legge 388/2000 – ANNO 2020”.
12. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione intestataria facente parte del soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione.
13. Su tutti i titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la dicitura: "Finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2020". Per le fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita direttamente nel documento originale.
14. In relazione alle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente decreto deve essere rilasciata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti che non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richiesti in futuro.
15. Gli strumenti, nonché tutti i prodotti, acquistati, realizzati e diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2020 ", pena la non ammissibilità delle spese suddette.

ART.9

MONITORAGGIO E VERIFICHE

1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle attività finanziate, i risultati in relazione agli obiettivi prefissati e le spese effettivamente sostenute, la Direzione nomina fino a cinque Commissioni composte da due rappresentanti individuati tra il personale in servizio presso il Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti relativamente ad una o più domande di contributo provvisoriamente ammesso. Ciascuna commissione elabora almeno due relazioni in cui compendia gli esiti dell'attività svolta e di cui tener conto ai fini dell'attività istruttoria sul preconsuntivo e sul rendiconto finale.
2. Gli oneri, che graveranno sulle risorse 2021, per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati per ciascun componente nella misura del 2 per mille del contributo concesso per ciascuna domanda, e comunque in misura non inferiore a € 1.000,00, e sono a carico del contributo a valere sulla successiva annualità.
3. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dal soggetto beneficiario in sede di preconsuntivo e di rendicontazione finale, alla Direzione e alla



Commissione è riconosciuta la facoltà di svolgere ogni ulteriore attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di contributo.

4. Per le attività di verifica di cui al precedente comma 1, che potranno essere svolte con le metodologie più appropriate anche mediante sopralluoghi.
5. Entro il 30 maggio 2021 i soggetti beneficiari trasmettono una sintetica relazione sulle attività di cui all'art. 3 c. 2 lettera B) svolte fino al 30 aprile 2021 evidenziando quelle più significative. Gli stessi trasmetteranno altresì con la massima tempestività alla Direzione le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell'attività effettivamente svolta, e garantiranno la massima collaborazione in caso di sopralluoghi o attività ispettive svolte per i medesimi fini.

ART.10

REVOCHE

1. La Direzione procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del contributo corrisposto, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, maggiorate dagli interessi legali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nei seguenti casi:
 - a. perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo per l'associazione che costituisce il soggetto beneficiario durante la durata del contributo, fatta salva l'eventuale quota relativa alle attività già utilmente realizzate;
 - b. mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese irregolarità nei versamenti fiscali, contributivi o previdenziali;
 - c. mancata trasmissione del preconsuntivo e della rendicontazione finale;
 - d. alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di strumenti acquistati ai sensi del presente decreto;
 - e. mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle comunicate in sede di domanda o rendicontazione.

ART.11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali che la DGMCTCNT raccoglie in relazione alle attività svolte per effetto del presente decreto viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.



ART.12

TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i contributi ricevuti ai sensi del presente bando devono essere pubblicati sul sito dell'Associazione sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori ex art. 148 L. 388/2000".

ART.13

PUBBLICITA'

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero: www.mise.gov.it e ne sarà data la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.137 del Codice del Consumo.

CONTATTI:

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla div. V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori - della Direzione generale:

e-mail certificata: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Loredana Gulino)

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ROMA,17 novembre 2020

Allegati:

1. Domanda contributo
2. Modello fideiussione
3. Modello preconsuntivo e 3a) modello relazione pre-consuntivo
4. Modello rendiconto finale e 4a) modello relazione rendicontazione
5. Prospetto spese per il personale dipendente
6. Modello dichiarazione tracciabilità finanziaria